



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RAMPONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 2009

Modifiche alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, e alla legge 20 giugno 1956, n. 658, in materia di attribuzione della Croce al merito e al valore civile

ONOREVOLI SENATORI. - Molte persone che hanno ricevuto un attestato di pubblica benemerenzza - quale ricompensa al valore per aver salvato persone esposte ad imminente e grave pericolo - ovvero che hanno impedito o diminuito il danno di un grave disastro pubblico o privato, che hanno ristabilito l'ordine pubblico, arrestato o partecipato all'arresto di malfattori, così come altrettante persone che hanno ricevuto una ricompensa al merito civile per essersi prodigate, con eccezionale senso di abnegazione, nell'alleviare le altrui sofferenze o nel soccorrere chi si sia trovato in stato di bisogno, pur manifestando soddisfazione e gratitudine per il riconoscimento ricevuto, hanno espresso il loro garbato rammarico nel non poter esibire

pubblicamente il simbolo dell'avvenuta attribuzione del riconoscimento del valore del proprio merito.

Infatti, mentre per le altre decorazioni - medaglia d'oro, d'argento e di bronzo - è prevista la possibilità di indossare ed esibire la decorazione, la stessa facoltà non è data per chi riceve l'attestato di pubblica benemerenzza.

Al fine di ovviare a tale carenza, il presente disegno di legge propone di sostituire l'attestato di benemerenzza con la croce di bronzo al valore o al merito civile.

Questo anche in analogia con quanto previsto per le decorazioni al valor militare, che appunto prevedono l'esistenza della croci al valore e al merito.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, primo comma, le parole: «l'attestato di pubblica benemerenzza», sono sostituite dalle seguenti: «una croce di bronzo»;

b) all'articolo 10, secondo comma, le parole: «L'attestato di pubblica benemerenzza è concesso» sono sostituite dalle seguenti: «La croce di bronzo è concessa»;

c) all'articolo 12, primo comma, le parole: «della medaglia al valore civile» sono sostituite dalle seguenti: «della decorazione al valore civile».

Art. 1.

1. Alla legge 20 giugno 1956, n. 658, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, primo comma, le parole: «di un attestato di pubblica benemerenzza» sono sostituite dalle seguenti: «di una croce di bronzo»;

b) all'articolo 4:

1) al primo comma, le parole: «Le medaglie» sono sostituite dalle seguenti: «Le decorazioni»;

2) al secondo comma, le parole: «L'attestato di pubblica benemerenzza è concesso» sono sostituite dalle seguenti: «La croce di bronzo è concessa»;

c) all'articolo 6, al primo comma, le parole: «La medaglia» sono sostituite con le parole: «La decorazione».

